



## SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

*Tra*

La **Regione del Veneto** (C.F. 2392630279), di seguito denominata Regione, con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901, nella persona di.....;

*e*

il **Gestore dei Servizi Energetici - S.p.A.** (C.F. 05754381001), di seguito denominato GSE, con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, nella persona dell'Amministratore Unico, Dott. Andrea Ripa di Meana, o suo delegato;

Di seguito anche definite congiuntamente "**Parti**".

*Per*

l'avvio di una collaborazione istituzionale volta a supportare la Regione per il raggiungimento dei target di sostenibilità, recependo le esigenze del territorio e generando modelli virtuosi di riferimento, al fine di migliorare la vivibilità delle Comunità, lo stato dell'ambiente e il bilancio economico locale, anche attraverso la promozione dell'economia circolare, la diffusione delle fonti rinnovabili e degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico, e favorendo al contempo il raggiungimento dei target fissati dal Pacchetto europeo "*Fit for 55*".

## PREMESSO CHE

**La Regione del Veneto:**

- esercita i propri poteri secondo quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal proprio Statuto;
- ha tra le sue priorità quella di garantire lo sviluppo della sostenibilità ambientale, attraverso la diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, nonché della mobilità sostenibile e dell'economia circolare sul territorio;
- predispone ed aggiorna il Piano Energetico Regionale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2000, n. 25;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 09 febbraio 2017 ha approvato il "Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER)";
- attua la normativa statale riguardante la prestazione energetica degli edifici e l'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione;
- incentiva l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili;
- gestisce le risorse comunitarie e statali destinate al settore energetico;
- coordina la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e reti energetiche nel territorio;
- favorisce la mobilità sostenibile;
- promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso, atmosferico e dei relativi consumi energetici,
- come Coordinatore Territoriale del Patto dei Sindaci, svolge un ruolo importante per i Comuni che si sono impegnati ad aderire al Patto, fornendo un orientamento strategico ed assistenza tecnica e finanziaria;
- aderisce in qualità di socio fondatore alla Fondazione "Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità", con l'obiettivo di realizzare un piano di interventi funzionali alla crescita economica, ambientale, tecnologica e sostenibile di Venezia e del territorio veneto, in linea con la strategia delineata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

**Il GSE:**

f56a850f



- è una Società per Azioni con capitale interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, già sottoposto agli indirizzi e alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e del DPCM 11 maggio 2004, e il cui operato è ad oggi oggetto di indirizzi da parte del Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22;
- è capogruppo delle Società RSE, GME e AU, attive in comparti strategici e specialistici del settore energetico nazionale;
- è primario operatore nazionale per energia intermediata, e riconosce, in particolare, gli incentivi per l'energia prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonte rinnovabile e di Cogenerazione ad Alto Rendimento, effettua le qualifiche tecnico-ingegneristiche previste e verifica gli impianti in oggetto, valuta e certifica i risparmi conseguiti dai progetti di efficienza energetica nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, promuovendo la produzione di energia termica da fonte rinnovabile;
- gestisce lo strumento di incentivazione "Conto Termico" attraverso il quale mette a disposizione per la Pubblica Amministrazione 200 milioni di euro all'anno di incentivi per interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici pubblici, nonché 700 milioni per interventi di riqualificazione per i privati;
- supporta il Ministero della Transizione Ecologica nell'aggiornamento e nel monitoraggio del "Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima" (PNIEC), quale strumento utile per il perseguimento degli obiettivi al 2030 della politica energetica ed ambientale nazionale, nonché nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), quale strumento strategico per la ripresa economica del Paese.

#### VISTO

- il Pacchetto europeo "Fit for 55" COM (2021) 550, presentato dalla Commissione Europea in data 14 luglio 2021, che fissa nuovi obiettivi di politica energetica al 2030 e promuove misure per l'efficienza energetica, le rinnovabili, il sistema di scambio di quote di emissione, il sistema di tassazione dell'energia ed i combustibili alternativi;
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e dispone un sostegno finanziario per gli Stati membri nelle aree di intervento di pertinenza europea;
- il Pacchetto europeo "Next Generation EU - Pacchetto per la ripresa dalla Covid-19" del Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio 2020, che stabilisce misure volte a sostenere la ripartenza degli Stati membri dopo la pandemia, rafforzando il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027 con lo strumento Next Generation EU e supportando investimenti nella transizione verde e in quella digitale;
- la Comunicazione della Commissione Europea COM (2019) 640, presentata l'11 dicembre 2019, sul "Green deal europeo", che pone l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050;
- il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante "Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE", e in particolare l'articolo 12 che disciplina i contratti di aggregazione e gestione della domanda attraverso l'aggregazione;
- il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" (cd. "RED II") e, in particolare, gli artt. 19 e 21, che mettono in capo al GSE la realizzazione e la gestione di uno Sportello Unico per le Energie Rinnovabili utile a coordinare e digitalizzare tutti gli adempimenti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni e di una



f56a850f



piattaforma digitale che garantisca un adeguato servizio di supporto alle Regioni e alle Province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;

- il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge il 28 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare l’art. 9, comma 2, del D.L. n. 77/2021, secondo cui le Amministrazioni pubbliche alle quali è affidata la realizzazione degli interventi previsti nel PNRR possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da Società a prevalente partecipazione pubblica;
- il Decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge il 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento UE n. 2021/241;
- il Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”;
- il Decreto 16 settembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante “Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell’articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020”;
- il Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, che recepisce nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica degli edifici pubblici e privati (Energy Performance Building Directive - EPBD);
- il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 21 gennaio 2020 e inviato alla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1999 dell’11 dicembre 2018;
- il Decreto 4 luglio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”;
- il Decreto 2 marzo 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, per la promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, e in particolare l’art. 5, comma 6, ai sensi del quale “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più Amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; c) le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
- i Decreti ministeriali del 16 febbraio 2016 e dell’11 gennaio 2017 e, che aggiornano le Linee Guida per il meccanismo dei Certificati Bianchi, e le discipline per l’innovazione dei piccoli interventi d’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
- il Decreto ministeriale 16 febbraio 2016 recante l’aggiornamento delle discipline per l’innovazione dei piccoli interventi di incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di cui al DM 28 dicembre 2012 (c.d. “Conto Termico”);
- il Decreto Ministeriale 15 marzo 2012, c.d. “Burden Sharing”, che affida al GSE l’attività di monitoraggio statistico annuale degli obiettivi nazionali e regionali sulle fonti rinnovabili di energia;
- l’art. 14, comma 2, del Decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, secondo cui il GSE può stipulare accordi con le autorità locali e regionali per elaborare programmi d’informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione, al fine di informare i cittadini sui benefici e sugli aspetti pratici dello sviluppo e dell’impiego di energia da fonti rinnovabili;



f56a850f



- l'art. 27, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi del quale “per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e alle Società da esso controllate”;
- l'art. 3 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n, 241 e successive modificazioni e integrazioni, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

### CONSIDERATO CHE

- è necessario consolidare la collaborazione avviata, anche al fine di cogliere le opportunità individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sostenere la Regione nell'accesso ai fondi dedicati alla sostenibilità, nell'implementazione delle attività progettuali e nella pianificazione di settore.

### TUTTO QUANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### Art. 1 (Premesse)

1. Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

#### Art. 2 (Oggetto)

1. Le Parti avviano un rapporto di collaborazione istituzionale volto a favorire il raggiungimento dei target di sostenibilità, recependo le esigenze del territorio e generando modelli virtuosi di riferimento, al fine di migliorare la vivibilità delle Comunità, lo stato dell'ambiente e il bilancio economico locale, anche attraverso la promozione dell'economia circolare, la diffusione delle fonti rinnovabili e degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e dei servizi pubblici, e favorendo al contempo il raggiungimento dei target fissati dal Pacchetto europeo “Fit for 55”. Favoriscono altresì l'implementazione a livello regionale del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e delle altre misure nazionali per la transizione ecologica, incluse quelle ricomprese nel perimetro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel rispetto del principio di contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*).

2. A tal fine, il GSE supporta la Regione nella pianificazione energetica e programmazione territoriale, su base settoriale e/o con riferimento ad aree e territori con caratteristiche comuni, coinvolgendo gli Enti locali e, ove opportuno, in collaborazione con soggetti pubblici locali deputati ad agire da presidio di prossimità per pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese sul territorio regionale. Tali azioni sono volte in particolare a:

- mettere in sinergia gli incentivi statali con la pianificazione energetica e la programmazione regionale, per promuovere la transizione energetica come dimensione trasversale di tutti gli investimenti sul patrimonio pubblico degli Enti locali, nei settori produttivi e per stimolare l'autoconsumo;



f56a850f



- promuovere modelli innovativi di finanziamento degli impianti a fonti rinnovabili, per accelerare gli investimenti in particolare nel settore elettrico e valorizzare la nuova potenza installata a favore delle comunità e degli stakeholder locali;
- favorire il *revamping* e il *repowering* degli impianti a fonti rinnovabili esistenti, a partire dagli impianti di taglia maggiore, e indirizzare lo sviluppo di impianti su nuove aree, minimizzando il consumo di suolo, l'impatto paesaggistico e valorizzando in primis le aree idonee di cui all'art. 21 del decreto legislativo 199 del 2021;
- avviare attività di collaborazione finalizzate all'esame di progetti di impianti da incentivare in parallelo allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, favorendo lo scambio di documenti tra le Parti ed un'analisi efficiente dei progetti, anche ricorrendo al portale unico digitale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 199 del 2021;
- promuovere filiere e processi innovativi di economia circolare.

3. Il supporto fornito sarà realizzato in coerenza con le priorità della programmazione economico-finanziaria della Regione del Veneto e nelle modalità definite all'art. 3. Il GSE, in particolare, collabora con la Regione nei seguenti ambiti:

#### **A. Programmazione energetica e ambientale regionale, anche attraverso il supporto delle piattaforme digitali dedicate del GSE**

Tale ambito comprende i servizi e le attività rivolte alla Regione per il supporto alla pianificazione territoriale attraverso:

A.1 la condivisione di strumenti di monitoraggio, specifici indicatori territoriali e reportistica volti a monitorare e stimolare la *performance* degli impianti, a partire dagli impianti fotovoltaici, idroelettrici e di biogas, con stima dell'incidenza e dei potenziali di *revamping* e *repowering*.

A.2 la mappatura e la valutazione del potenziale energetico delle aree per l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici, tra cui cave, discariche, miniere esaurite, aree industriali dismesse, siti orfani, nonché aree agricole degradate, marginali o di minor interesse per la coltivazione, anche in coerenza con la normativa e la pianificazione regionale, nonché con il coinvolgimento degli Enti Locali. Ciò, anche al fine di accompagnare la semplificazione autorizzativa per la valorizzazione a fini energetici delle suddette aree;

A.3 l'integrazione degli incentivi statali per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per gli interventi di efficienza energetica nei settori produttivi, ivi incluse le misure di finanziamento ricomprese nel PNRR, nella pianificazione energetica, negli strumenti di programmazione e nelle politiche di sviluppo economico regionali, inclusa la politica agricola comune e lo sviluppo rurale;

A.4 la promozione di forme innovative per la valorizzazione, a favore del tessuto socio-economico locale, dell'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili, ivi incluse *Power Purchase Agreements* (PPA), le Comunità di Energie Rinnovabili e altre forme associative per la condivisione dell'energia;

A.5 l'integrazione nella pianificazione energetica regionale dei programmi per la riqualificazione energetica del patrimonio e dei servizi pubblici territoriale di cui alla successiva lettera B;

A.6 il supporto allo sviluppo di meccanismi di incentivazione innovativi per le imprese in ambito ambientale.

#### **B. Transizione ecologica del patrimonio e dei servizi pubblici**

Tale ambito comprende i servizi e le attività di supporto alla Regione propedeutici all'avvio di programmi settoriali volti ad accelerare gli investimenti a favore della transizione ecologica del



f56a850f



patrimonio e dei servizi pubblici, integrati alle attività di programmazione degli investimenti regionali, quali: edilizia sanitaria; servizi abitativi pubblici; scuole; impianti sportivi pubblici ed infrastrutture per gli sport di montagna; luoghi della cultura; altri edifici di proprietà degli Enti locali; illuminazione pubblica; trasporto pubblico locale; gestione e smaltimento dei rifiuti urbani; gestione del sistema idrico. Sono da ritenersi ricompresi in tale ambito:

B.1 l'integrazione ottimale delle procedure di qualifica e degli incentivi gestiti dal GSE per efficienza energetica e fonti rinnovabili con i finanziamenti programmati a livello regionale per gli investimenti pubblici, incluse le risorse europee delle politiche di coesione e delle Missioni 4, 5 e 6 del PNRR, al fine di potenziare le provviste finanziarie regionali e assicurarne il rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico;

B.2 il potenziamento delle competenze e degli strumenti dei Soggetti Aggregatori e delle Centrali di Committenza pubbliche per l'approvvigionamento di beni, lavori e servizi coerenti con gli obiettivi di sostenibilità al 2030 e 2050.

### **C. Diffusione e comunicazione di interventi di efficienza energetica e per il potenziamento delle fonti rinnovabili, anche attraverso confronti a carattere tecnico-istituzionale**

Tale ambito comprende i servizi e le attività di supporto alla Regione volte a coinvolgere gli Enti locali e le imprese nell'attuazione delle politiche regionali per la transizione energetica, tra cui:

C.1 supporto nella definizione delle iniziative legislative regionali, anche mediante la partecipazione a sedute di Commissioni consiliari per l'analisi dei provvedimenti normativi per la promozione delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica, delle Comunità di Energia Rinnovabili;

C.2 partecipazione congiunta, anche grazie alla collaborazione in essere con il Dipartimento per gli Affari regionali, alla seduta della Conferenza Stato-Regioni avente ad oggetto materie di interesse GSE, al fine di stimolare il confronto tra Amministrazioni centrali e regionali sulle tematiche energetico – ambientali e della ripartizione del *Burden sharing* regionale;

C.3 l'informazione e la formazione dedicata ai funzionari pubblici, ai *green manager* e ai professionisti coinvolti nella gestione degli investimenti pubblici sugli incentivi e i bandi gestiti dal GSE, funzionali ed integrati nell'attuazione delle politiche regionali;

C.4 l'assistenza individuale agli Enti pubblici che sul territorio sono deputati alla programmazione, realizzazione e gestione degli investimenti programmati a livello regionale, al fine di coadiuvare il ricorso agli incentivi GSE integrati con i programmi regionali di finanziamento e il rispetto delle tempistiche previste per l'attuazione delle programmazioni settoriali;

C.5 la predisposizione di strumenti di supporto informativo per favorire la promozione delle aggregazioni di domanda industriale, con riferimento a perimetri territoriali o merceologici omogenei (es. nell'ambito di distretti, in logica settoriale o di filiera, etc.) di cui sostenere la transizione energetica ed in conformità con le previsioni di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 210/21;

C.6 l'informazione ed attivazione di Tavoli di confronto con i produttori, grandi consumatori di energia e le Associazioni di categoria per l'accesso agli incentivi e ai servizi gestiti dal GSE;

C.7 l'organizzazione di un Evento di comunicazione istituzionale a carattere territoriale volto a promuovere il confronto tra le Amministrazioni locali e centrali sui temi della sostenibilità.

4. Gli ulteriori aspetti connessi alla gestione del Protocollo e allo svolgimento delle attività di cui al comma 3, potranno essere regolamentati mediante accordi operativi aggiuntivi e/o derivati dal Protocollo stesso che disciplineranno le iniziative individuate dalle Parti, anche prevedendo il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali operanti nel comparto energetico e ambientale.



f56a850f



**Art. 3**  
**(Modalità attuative)**

1. Per garantire il coordinamento e la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo sono individuati i seguenti Responsabili:

- per la Regione del Veneto è l'Arch. Franco Alberti Direttore pro tempore della U.O. Energia;
- per il Gestore dei Servizi Energetici è la Dott.ssa Estella Pancaldi, Responsabile della Promozione e Assistenza alla Pubblica Amministrazione.

2. Per garantire l'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, la Regione e il GSE costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto dai Rappresentanti/Referenti individuati dalle Parti.

3. I Responsabili del presente Protocollo, di cui al comma 1, monitorano le attività del Comitato di Coordinamento, anche in relazione agli accordi aggiuntivi di cui all'articolo 2, comma 4, eventualmente sottoscritti.

4. Il Comitato di Coordinamento, di cui al comma 2, svolge i seguenti compiti:

- a) pianifica e coordina lo svolgimento delle attività e i servizi di cui all'articolo 2, nonché dagli eventuali accordi aggiuntivi;
- b) predispose, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Programma Operativo per ogni singolo ambito di intervento, con indicazione delle attività di competenza di ciascuna Parte e delle relative tempistiche di attuazione;
- c) aggiorna con cadenza annuale il Piano Operativo delle attività;
- d) monitora la realizzazione delle attività e dei risultati conseguiti;
- e) facilita la comunicazione tra le Parti e promuove un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione, anche quelle eventualmente sviluppate con altri soggetti istituzionali.

5. Le riunioni del Comitato di Coordinamento possono svolgersi anche in modalità di teleconferenza o utilizzando altri mezzi di telecomunicazione disponibili e ritenuti idonei dalle Parti.

6. Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire i propri Rappresentanti/Referenti del Comitato di Coordinamento, nonché i Responsabili del Protocollo mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte.

**Art. 4**  
**(Modalità di diffusione delle attività realizzate)**

1. Le Parti si impegnano a dare ampia diffusione alle attività realizzate nell'ambito del Protocollo d'Intesa, anche con comunicati sui rispettivi siti web e con ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto opportuno.

2. L'utilizzo dei loghi delle Parti è consentito esclusivamente con la finalità di dare informativa del presente Protocollo, nell'ambito della comunicazione istituzionale, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi fornite dal titolare dei relativi diritti.

**Art. 5**  
**(Oneri finanziari)**

1. Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari per le Parti rispetto alle aree di collaborazione e ai servizi messi a disposizione dal GSE di cui all'art. 2 comma 3 lettere B e C.



f56a850f



2. Per le attività di cui all'art. 2 comma 3 lettera A saranno previsti accordi specifici di condivisione dei costi di approvvigionamento dei beni e servizi strumentali necessari alla loro implementazione.

**Art. 6**  
**(Durata e modifiche)**

1. Il presente Protocollo è efficace dalla data della sua sottoscrizione ad opera delle Parti ed avrà durata di 3 (tre) anni, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuna Parte, di cui al successivo art. 7, e potrà essere rinnovato espressamente per iscritto.
2. La scadenza del presente Protocollo per decorso del termine non determina l'interruzione di eventuali atti aggiuntivi e/o derivati dal Protocollo stesso, di cui all'art. 2, comma 4, non ancora conclusi.
3. Qualsiasi modifica al presente Protocollo, necessaria per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti, è efficace solo ove stipulata per iscritto dalle Parti, previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.

**Art. 7**  
**(Recesso)**

1. Ciascuna delle Parti può recedere in qualsiasi momento dal presente Protocollo comunicando all'altra Parte, per iscritto e a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo PEC (posta elettronica certificata), la volontà di recedere, da comunicare almeno 30 (trenta) giorni prima della data del recesso.
2. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo senza necessità di dare alcuna giustificazione e senza alcun obbligo indennitario o risarcitorio nei confronti dell'altra Parte.
3. In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli atti aggiuntivi e/o derivati dal Protocollo stesso sono comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

**Art. 8**  
**(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)**

1. I dati personali di cui le Parti vengono a conoscenza durante l'esecuzione del presente Protocollo sono trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo medesimo e in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003, come integrato dal D.Lgs. 101/2018.
2. La documentazione e/o le informazioni scambiate tra le Parti durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo sono da considerarsi riservate e confidenziali.
3. Per 5 anni dalla conclusione del Protocollo, le Parti si impegnano a mantenere e far mantenere riservate ai dipendenti e/o collaboratori coinvolti nell'esecuzione del Protocollo, i dati e/o le informazioni relativi al Protocollo che non sono di dominio pubblico.
4. È preclusa la diffusione e la comunicazione di essi a soggetti terzi, fatta eccezione per le comunicazioni di carattere istituzionale preventivamente concordate tra le Parti.

**Art. 9**  
**(Controversie)**

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Protocollo.
2. Solo nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, la controversia è rimessa al Giudice competente.



f56a850f





**Art. 10  
(Clausola di rinvio)**

1. Nei limiti di quanto compatibile e per quanto non espressamente previsto, il presente Protocollo d'Intesa è regolato dalle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

(luogo)\_\_\_\_, (data) \_\_\_\_\_

**Per la Regione del Veneto**

.....

**Per il Gestore  
dei Servizi Energetici  
GSE S.p.A**

.....

